REGOLAMENTO (CEE) N. 3041/90 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1562/85 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e talune varietà di arance [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/89 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 [4], in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2025/90 [6], ha stabilito le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni;

considerando che dall'esperienza acquisita è emerso che gli attuali controlli necessari per il versamento della compensazione finanziaria concessa per la materia prima utilizzata per la trasformazione, in particolare per l'ottenimento dei succhi, devono essere utilmente rafforzati tra l'altro con un controllo di conformità consistente in un confronto del prodotto finito ottenuto dalla trasformazione con la materia prima a tal fine utilizzata; che occorre definire le disposizioni che consentono tale controllo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1562/85 è modificato come segue:

1) Nell'articolo 13, paragrafo 1, al testo delle lettere d) e e) è aggiunto il testo seguente:

« l'indicazione dei quantitativi di succo ottenuti per ciascun prodotto, con il grado di concentrazione espresso in gradi Brix; ».

2) All'articolo 15, paragrafo 1:

a) nel terzo trattino è aggiunto il testo seguente:

« nonché l'indicazione dei quantitativi di succo ottenuti da ciascun prodotto, con il grado di concentrazione espresso in gradi Brix; »

b) il testo del quarto trattino è sostituito come segue:

« i quantitativi dei prodotti che escono dallo stabilimento del trasformatore con l'indicazione, per ciascuna partita, del grado di concentrazione espresso in gradi Brix e dell'indirizzo del destinatario. Queste indicazioni possono figurare nei registri mediante rinvio ai documenti giustificativi che devono in tal caso contenere tali informazioni. »

c) è aggiunto il seguente comma:

« inoltre, nel registro sono riportate le seguenti informazioni complementari: i quantitativi di succo acquistati, per prodotto, e il rispettivo grado di concentrazione espresso in gradi Brix. »

3) All'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:

« il trasformatore conserva per cinque anni la prova del pagamento di qualsiasi prodotto trasformato da esso acquistato. »

4) Nell'articolo 17, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera a bis):

« a bis) la corrispondenza tra i quantitativi di materie prime di cui alla lettera a) e quelli di succo ottenuti dalla loro trasformazione, tenendo conto della resa della materia prima e del grado di concentrazione del prodotto finito espresso in gradi Brix. L'equivalenza tra il quantitativo di materia prima utilizzata e il quantitativo di succo ottenuto e il grado di concentrazione Brix è valutata in base alla scala di concordanza riportata nell'allegato; »

5) Nell'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal testo

[1] GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
[2] GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6.
[3] GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.
[4] GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.
[5] GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.
[6] GU n. L 184 del 17. 7. 1990, pag. 12.

seguente :

« 3. Le autorità competenti designate dagli Stati membri procedono almeno due volte all'anno ad un controllo fisico delle scorte di prodotti trasformati nell'impresa di trasformazione stessa e delle scorte dei prodotti trasformati da questa acquistati. »

6) Nell'articolo 20, è aggiunto il punto seguente :

« 8. I prodotti finiti di cui ai punti da 1 a 5 e al punto 7, con indicazione del grado di concentrazione espresso in gradi Brix ; »

7) L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

« ALLEGATO

SCALA DI CONCORDANZA

Succo	Rese in succo (comprese tra)	Grado Brix succo naturale (compreso tra)
Arance	30 % — 40 %	10° — 12°
Mandarini, Clementine e Satsumas	22,5 % — 30 %	10° — 12°
Limoni	20 % — 30 %	7° — 8° »